

Accantonamento meramente formale del fondo contenzioso: il warning della Corte dei conti

Scritto da Interdata Cuzzola | 29/01/2024

È contrario ai principi contabili la quantificazione del fondo contenzioso *“al solo fine di adempiere al prescritto punto 5.2 lettera h) del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2011”* e senza alcuna valutazione del rischio di una eventuale maggiore spesa rispetto alle obbligazioni assunte: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Sardegna, nella delib. n. 4/2024, depositata lo scorso 23 gennaio.

I giudici contabili hanno anche stigmatizzato il mantenimento puramente formale e senza una sostanziale valutazione dei residui passivi per le spese legali, affermando che *“la contabilizzazione delle spese legali, effettuata dal Comune secondo un’ottica solo formalmente volta all’adempimento della normativa di riferimento, e il mantenimento dei relativi residui passivi, in assenza di apposita ricognizione finalizzata alla valutazione dell’impatto finanziario derivante dal rischio di contenzioso legale, risultano in frizione con i principi contabili delineati nell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 5.2 lettere g) e h), con il rischio di peggiorare i risultati della gestione, incidendo sulla veridicità del risultato di amministrazione sostanziale e sugli equilibri di bilancio, aspetto che potrebbe compromettere la sana gestione finanziaria dell’Ente”*.